



**Città
metropolitana
di Milano**

**Via Vivaio, 1 20122 Milano
Partita IVA 08911820960**

Fascicolo 2.2/2024/4

Disciplinare di gara

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA CONTABILE E AMMINISTRATIVA PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE,
RENDICONTAZIONE, REVISIONE E VALIDAZIONE PREVISTE PER GLI
INTERVENTI PNRR DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
CUI: S08911820960202400157 CUP: I41C24000060003**

CIG: B50C1AE773

- 1. PIATTAFORMA TELEMATICA4**
 - 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE4
 - 1.2. DOTAZIONI TECNICHE5
 - 1.3. IDENTIFICAZIONE6
- 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI6**
 - 2.1. DOCUMENTI DI GARA6
 - 2.2. CHIARIMENTI7
 - 2.3. COMUNICAZIONI7
- 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI8**
 - 3.1. DURATA9
 - 3.2. REVISIONE PREZZI9
 - 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE10
- 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE10**
- 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE12**
- 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA13**
 - 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE13
 - 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE14
 - 6.5. FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE15
- 7. AVVALIMENTO16**
- 8. SUBAPPALTO17**
- 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE18**
- 10. GARANZIA PROVVISORIA18**
- 11. SOPRALLUOGO21**
- 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC21**
- 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA21**
 - 13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA22
- 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO24**
- 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA25**
 - 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA25
 - 15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO29
 - 15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 1430
 - 15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO30

- 15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI30
- 15.6. PATTO D'INTEGRITÀ32
- 16. OFFERTA TECNICA32**
- 17. OFFERTA ECONOMICA33**
- 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE34**
 - 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA34
 - 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA37
 - 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA39
 - 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI39
- 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE39**
- 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA40**
- 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE40**
- 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE41**
- 23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA42**
- 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO43**
- 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI44**
- 26. CODICE DI COMPORTAMENTO45**
- 27. ACCESSO AGLI ATTI45**
- 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE45**
- 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI45**

PREMESSE

Con atto Racc. Gen. n. 10794/2024 del 10/12/2024 (esecutivo in data 16/12/2024), questa Amministrazione ha deciso di affidare mediante procedura aperta in ambito europeo il servizio di assistenza specialistica contabile e amministrativa per le attività di gestione, rendicontazione, revisione e validazione previste per gli interventi PNRR della Città metropolitana di Milano.

La presente procedura aperta si svolgerà attraverso la Piattaforma di e-procurement “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Piattaforma” o “Sistema” o “Sintel”), iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate (RPC) di ANAC, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A, <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home>.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando come indicato nell’Allegato I.3 del D.Lgs. 36/23.

Il luogo di svolgimento dei servizi è Milano e provincia [codice NUTS ITC4C]. Potranno essere considerati anche eventuali interventi al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Milano.

Il CIG è **B50C1AE773**

Il CUI S08911820960202400157

CPV 79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale”

Il Responsabile unico del progetto è Dott. Emilio De Vita, in qualità di Direttore della Direzione del Progetto programmi di finanziamento europeo.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005, recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD), e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2 del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni o pregiudizi derivanti all’operatore

economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*", disponibile sul portale di ARIA al seguente link [Guide e manuali - ARIA \(ariaspa.it\)](#) In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel*" che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione

elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni nei seguenti orari dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;

- b) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) Patto d'integrità di Città metropolitana di Milano;
- d) Documentazione progettuale: Capitolato speciale d'appalto, Relazione illustrativa e quadro economico;
- e) Documento "*Modalità tecniche di utilizzo*" della Piattaforma Sintel;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", al seguente percorso: Bandi di gara e contratti - Informazioni su bandi, avvisi ed esiti di gara – Bandi di gara – procedure in corso al link [Bandi di Gara e Contratti](#)

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica esclusivamente mediante la funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale della stazione appaltante e su Sintel.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel "*Comunicazioni della procedura*". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite l'utilizzo della funzione "*Comunicazione della procedura*" presente sulla Piattaforma e, per quanto non previsto dalla piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli

6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto è il servizio di assistenza e supporto tecnico specialistico contabile e amministrativo per le attività di gestione, rendicontazione, revisione e validazione previste per gli interventi PNRR della Città metropolitana di Milano.

Nello specifico, la Città Metropolitana è responsabile sia di progetti "a titolarità", dove opera direttamente in veste di Soggetto attuatore, sia di progetti "a regia" con il compito di coordinare, supportare e assistere gli enti locali del territorio titolari dei singoli progetti. La Città Metropolitana di Milano è Soggetto Attuatore di 174 CUP/Interventi e responsabile di 48 CUP/Interventi "a regia".

I progetti sono finanziati oltreché dai Singoli Ministeri titolari delle Misure anche dal Fondo Opere Indifferibili (FOI), pertanto tutte le attività dovranno essere sviluppate anche in riferimento al Fondo Opere Indifferibili (FOI) ed eventuali finanziamenti locali.

Le attività sono dettagliate all'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto è costituito da un unico lotto perché trattasi di servizio unitario non frazionabile per garantire l'unitarietà della gestione di tutte le attività previste; inoltre l'importo a base di gara risulta compatibile con la partecipazione in RTI o anche in forma singola delle micro, piccole e medie imprese.

Il valore calcolato per il servizio richiesto è pari a € 386.765,00 come riportato nella tabella sotto riportata. Il CPV del servizio è: 79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale".

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non vengono quantificati i costi della manodopera e non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri di Città metropolitana di Milano, iscritti in appositi capitoli di bilancio.

Il servizio sarà comprensivo anche di quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica, ivi comprese le proposte migliorative e sarà remunerato a corpo.

Ai fini della determinazione del valore dell'appalto si precisa che l'Amministrazione dichiara fin da ora di riservarsi le facoltà previste dall'art. 76, comma 6 e dall'art. 120, comma 9 del

D.lgs. 36/2023, come specificato nell'art. 3.3. del presente Disciplinare di gara.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondari a)	Importo
1	Servizio di assistenza e supporto tecnico specialistico contabile e amministrativo per le attività di gestione, rendicontazione, revisione e validazione previste per gli interventi PNRR della Città metropolitana di Milano	79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale"	P	€ 386.765,00
A. Importo a base di gara				€ 386.765,00
B. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 386.765,00

3.1. DURATA

Si dovrà garantire il servizio in oggetto per una durata complessiva di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla richiesta di avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza, e comunque sino al completamento di tutte le attività necessarie ai fini della completa realizzazione delle attività contrattuali e delle eventuali variazioni concordate nelle tempistiche di esecuzione a cui l'affidatario del servizio si dovrà assoggettare senza costi aggiuntivi per la Città Metropolitana di Milano.

Con riferimento all'attività di cui al punto 1.9 (supporto audit esterno) del Capitolato speciale d'appalto, le azioni previste dovranno perdurare fino alla approvazione definitiva delle attività di Città metropolitana di Milano da parte dell'Amministrazione responsabile della misura e comunque non oltre 2 anni a far data dalla conclusione di contratto.

L'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà con la consegna del servizio e l'inizio delle attività nel corso della prima riunione appositamente convocata dalla Città Metropolitana, durante la quale verrà redatto e sottoscritto apposito verbale.

Si precisa che è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura

oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (cosiddetto FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Si richiama al riguardo l'art. 60 del D.lgs. 36/23.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Città Metropolitana di Milano potrà avvalersi della facoltà di cui all'art. 76, comma 6 del D.lgs. 36/2023, vale a dire affidare, nei due anni successivi dal termine di conclusione dell'appalto iniziale, al soggetto che risulterà aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi conformi al progetto a base di gara per un valore pari al 50% dell'importo a base di gara al netto di IVA subordinatamente alla disponibilità in bilancio delle risorse necessarie.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Pertanto il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. 36/23 risulta essere pertanto pari € 657.500,50, al netto di Iva, così suddiviso:

	Descrizione servizi	Importo	
A	Servizio di assistenza e supporto tecnico specialistico contabile e amministrativo per le attività di gestione, rendicontazione, revisione e validazione previste per gli interventi PNRR	€ 386.765,00	Importo posto a base di gara e soggetto a ribasso
B	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00	
C	Facoltà ripetizione Servizi analoghi ex art. 76 c.6 DLgs. 36/23	€ 193.382,50	
D	Quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9 DLgs. 36/23	€ 77.353,00	
	Importo complessivo dell'appalto (A+C+D)	€ 657.500,50	

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali

consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 4 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel eDGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è

escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;
- b. **Gruppo di lavoro**

Requisiti del gruppo di lavoro

Per la realizzazione del servizio l'operatore economico dovrà garantire la costituzione di un gruppo di lavoro formato da figure professionali con comprovata esperienza. In particolare, dovrà garantire la presenza nel gruppo di lavoro almeno delle seguenti risorse umane, aventi i requisiti professionali di seguito descritti:

RUOLO	REQUISITI	N.
Capo progetto	Laureato (laurea ante DM 509/99, laurea specialistica ante dm 270/04, laurea magistrale)	1
Esperti senior	Laureati (laurea ante DM 509/99, laurea specialistica ante dm 270/04, laurea magistrale)	2
Profili junior		2

Si richiama al riguardo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto all'art. 6 in merito ai componenti del gruppo di lavoro.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Avere eseguito negli ultimi tre anni (dicembre 2021- dicembre 2024) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura di gara per un importo complessivo almeno pari a quello relativo al servizio in gara, ovvero € 386.765,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal

GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito di cui al punto 6.1 lettera b), relativo al possesso del titolo di Laura/esperienza richiesto per i componenti del gruppo di lavoro è posseduto dai suddetti professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

b) Il requisito di cui al punto 6.1 lettera b), relativo al possesso del titolo di Laura/esperienza richiesto per i componenti del gruppo di lavoro è posseduto dai suddetti professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.5. FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, avviene anche attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, segnatamente, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 285 del 13.12.2023, la verifica del possesso dei requisiti avviene secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023, in particolare secondo la modalità interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0.

Ciascun concorrente (in qualsiasi forma partecipi)) è tenuto a registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo al link (Servizi ad accesso riservato – FVOE) sul Portale dell'ANAC, sulla base delle istruzioni ivi contenute, indicando i propri dati identificativi.

Per consentire alla stazione appaltante la suddetta verifica dei requisiti, Città metropolitana di Milano invierà tramite il sistema una richiesta di autorizzazione all'accesso al FVOE e il concorrente dovrà quindi tempestivamente autorizzare la stazione appaltante ad accedere ai dati e/o documenti presenti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico tramite la funzionalità "FVOE 2.0".

I dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE dovranno essere inviati dagli operatori economici a mezzo Sintel.

Città metropolitana, in sede di comprova dei requisiti si riserva di richiedere ulteriori documenti nei confronti dell'aggiudicatario tramite la Piattaforma Sintel ove non presenti nel fascicolo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

In ragione delle specifiche caratteristiche del presente appalto avente ad oggetto servizi complessi, l'affidatario deve eseguire direttamente tutte le attività di competenza del gruppo di lavoro, come meglio specificato nell'articolo successivo del presente disciplinare relativo al subappalto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito

dei servizi analoghi.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica in sede di gara le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il soggetto affidatario esegue in proprio le opere, i lavori e i servizi compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione del servizio. L'appaltatore deve eseguire in misura maggioritaria (51%) le prestazioni oggetto del servizio.

L'affidatario deve eseguire direttamente tutte le attività di competenza del gruppo di lavoro ed in particolare le seguenti prestazioni:

- svolgimento dei controlli interni a supporto e con il coordinamento della Direzione di Progetto

secondo le istruzioni dei Ministeri competenti. Analisi a campione con cadenza semestrale del 20% degli interventi, individuati ogni volta di concerto con la Direzione di progetto;

- verifica di adempita applicazione dei principi e conseguimento traguardi e obiettivi con riscontro documentale a supporto e con il coordinamento dei RUP e dei DL, secondo le istruzioni dei Ministeri competenti per le singole linee di finanziamento;
- verifica preventiva della correttezza e completezza della documentazione di rendicontazione, con riscontro documentale ed evidenziazione delle correzioni eventualmente necessarie;
- validazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria per la richiesta di erogazione delle risorse compresi, per il pagamento finale, i valori realizzati in riferimento agli indicatori di progetto, in particolare per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento ed i documenti giustificativi relativi ai target realizzati, ivi inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, del rispetto del contributo all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico e all'obiettivo digitale (tagging climate e digital);
- Verifica e validazione dell'uso del Fondo Opere Indifferibili (FOI). Tali azioni dovranno essere messe in atto tanto per il sistema RegiS quanto ai fini dell'archiviazione di tutta la documentazione;
- somministrazione della relazione conclusiva di validazione complessiva della regolarità e completezza delle attività di Città metropolitana di Milano;
- erogazione del supporto all'Ente nella verifica della completezza e correttezza della documentazione agli atti e nella redazione di apposita relazione contenente le controdeduzioni ritenute necessarie, con individuazione delle idonee azioni di intervento in caso di eventuali rilievi pervenuti da autorità di controllo nazionale o europee.

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire i requisiti di professionalità nell'ambito dei servizi di assistenza tecnica e di rendicontazione contabile di cui al presente disciplinare.

Le prestazioni di cui all'art. 1 non ricomprese nell'elenco di cui sopra possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire continuità e immediatezza degli scambi che dovranno avvenire tra Città metropolitana di Milano e l'operatore economico al fine di adempiere agli obblighi di monitoraggio, archiviazione, validazione della documentazione tecnica.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non richiesti in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore

complessivo dell'appalto e pari a un importo di € 7.735,30 €.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Conto Corrente CITTA' METROPOLITANA, BANCA INTESA SANPAOLO - P.ZZA OBERDAN, 4 – MILANO IBAN IT74R0306901775000099703201

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie
--

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).
- c. Riduzione fino ad un massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui lett. a) e b), in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione	Tipologia	Certificazione valida ai fini della ulteriore riduzione della garanzia
SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014	Processo	SI
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	Processo	SI
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	Processo	SI
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	Processo	SI
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto	SI

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità e gli importi di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/02/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente disciplinare.

La Piattaforma accetta esclusivamente file formato pdf.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 del presente disciplinare e nelle *"Modalità tecniche di utilizzo"* della Piattaforma Sintel di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico, collegandosi al sito web www.ariaspa.it ed accedendo alla Piattaforma Sintel può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione *"Procedure"*, dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link *"Dettaglio"*, che consente di visualizzare il menu interno e tutte le informazioni della procedura.

Cliccando sul link *"Invia Offerta"*, si accede al percorso guidato, in 5 step, che consente l'invio dell'offerta:

- **Step 1 – Busta Amministrativa:** il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente; nella Busta Amministrativa dovrà essere allegato anche l'e-DGUE in formato elettronico, come meglio indicato all'art. 15.2;
- **Step 2 – Busta Tecnica:** consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenente il progetto tecnico debitamente compilato e firmato digitalmente predisposta secondo le modalità indicate al successivo art. 16;
- **Step 3 – Busta Economica:** da caricare secondo le modalità di cui al successivo art. 17;
- **Step 4 – Firma digitale dell'offerta:** il concorrente deve scaricare il documento d'offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema;
- **Step 5 – Riepilogo ed invio dell'offerta:** il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l'offerta oppure può modificare i dati ritornando indietro o annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione di gara di cui al successivo paragrafo 15 è redatta compilando o riproducendo i modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare. Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare e allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di Partecipazione (modello allegato A);
- 2) e-DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) documentazione in caso di avvalimento;
- 7) documentazione per i soggetti associati;
- 8) Patto d'integrità di Città Metropolitana di Milano, (facsimile allegato B).

Il tutto come meglio specificato nei paragrafi successivi.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A denominato "*Domanda di Partecipazione*".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato.
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
- e) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante di cui al seguente link [Codici disciplinari e Codici di condotta \(cittametropolitana.mi.it\)](https://www.codici-disciplinari-e-codici-di-condotta.cittametropolitana.mi.it) aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 327/2023 del 01/12/2023, atti n. 0188952/4.1/2016/7 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- f) di accettare il Patto di integrità approvato dalla Città metropolitana di Milano con Decreto Sindacale R.G. 175/2017 del 26 giugno 2017 accessibile al seguente link Patto di integrità (cittametropolitana.mi.it);
- g) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;
- h) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- i) di usufruire, se ne ricorrono le condizioni, delle riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8 e di cui al punto 10 del presente disciplinare;
- j) di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;
- k) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel punto 13.1 del presente disciplinare di gara;
- l) *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- m) l'impegno ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- o) di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.
- p) di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.
- q) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.
- r) il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05;
- s) *per gli operatori economici transfrontalieri*, l'indicazione del domicilio fiscale e dell'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema, così come precisato al par. 2.3 del presente Disciplinare, il domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata o in alternativa nel caso in cui

l'operatore economico non sia presente nei predetti indici, di essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo 2.3 del presente Disciplinare, l'elezione del domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione essendo sufficiente il DGUE e la dichiarazione di cui al facsimile Allegato C)

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Gli operatori economici dovranno caricare il file xml DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

L'Operatore Economico, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali a SINTEL, dal Tab PROCEDURE, cliccando sul tasto "Compila DGUE" viene indirizzato nella prima pagina del processo di Creazione dell'eDGUE Response.

Per generare il Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE Response), si rimanda alle istruzioni contenute nel Manuale "eDGUE Response" di Sintel Aria Spa.

Ove sulla piattaforma Sintel non fosse disponibile il servizio di compilazione del DGUE Response, gli Operatori Economici potranno:

- generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara. Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/esp-dg-ue/#!/start>
Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:
 - o Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
 - o Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE
- caricare il file xml DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale Consip.

Per ciascuna ausiliaria dovrà essere presentato l'eDGUE, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'eDGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'eDGUE dovrà essere firmato digitalmente da un legale rappresentante o da un soggetto munito di idonea procura, secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

Il DGUE è predisposto al fine di rendere le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 5 del presente disciplinare) e quelli di ordine speciale (artt. 6.1, 6.2, 6.3 del presente disciplinare).

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del eDGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento, di cui al facsimile Allegato D del presente disciplinare;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Si richiama inoltre, quanto previsto all'art. 7 del presente disciplinare.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.6. PATTO D'INTEGRITÀ

I Concorrenti devono sottoscrivere, pena l'esclusione, il Patto d'Integrità approvato dalla Città metropolitana di Milano con Decreto Sindacale R.G. 175/2017 del 26 giugno 2017, disponibile insieme alla documentazione di gara (Fac Simile Allegato B al presente Disciplinare).

Tale documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura dell'impresa Concorrente (singola o quale componenti di un raggruppamento) e presentato insieme alla documentazione amministrativa.

In particolare, il Patto di integrità verrà presentato e firmato digitalmente, secondo le seguenti modalità:

- Operatore economico singolo: presentato dall'operatore economico, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante;
- Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: presentato dal consorzio, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante;
- R.T.I., G.E.I.E. e consorzio ordinario sia costituito che costituendo: presentato del mandatario/capofila, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante e dai legali rappresentanti di ciascuna mandante/consorziata;

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura in allegato alla documentazione amministrativa.

Si evidenzia che, nel caso in cui la Città metropolitana di Milano venisse a conoscenza e successivamente accertasse il mancato rispetto da parte del Concorrente degli impegni assunti con il Patto di Integrità sottoscritto, potranno essere applicate l'esclusione del Concorrente medesimo dalla procedura di gara e l'escussione della cauzione di validità dell'Offerta.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla Gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, al quale partecipa.

Il Concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica, in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati; tutti i documenti che compongono l'OFFERTA TECNICA, a pena di esclusione dovranno essere firmati digitalmente da un legale rappresentante o da un soggetto munito di idonea procura, secondo le modalità previste al precedente punto 15.1

L'Offerta tecnica dovrà essere sviluppata seguendo i criteri e subcriteri di valutazione esplicitati al successivo articolo “Criteri di valutazione Offerta Tecnica”.

In caso di avvalimento premiale costituisce parte della documentazione tecnica il contratto di avvalimento.

Tale Offerta non dovrà tassativamente includere alcuna indicazione sull'Offerta economica diretta o indiretta, pena l'esclusione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, progettuale e nello schema di disciplinare d'incarico pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico allega eventuale dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza, che secondo motivata e comprovata dichiarazione costituiscono segreti tecnici o commerciali, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata delle relazioni che compongono l'offerta tecnica adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si richiamano al riguardo gli articoli 35 e 36 del D.lgs. 36/2023.

L'offerta tecnica dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara; in particolare, dovrà contenere:

- una relazione da cui si evincano le modalità di realizzazione di tutte le attività previste dal capitolato evidenziando le eventuali proposte migliorative così come richiesto al criterio di valutazione D “*proposte aggiuntive migliorative*”, relazione di massimo 20 pagine, intese come facciate, fogli formato A4, scritte, con carattere times new roman 12 e con interlinea singola;
- una descrizione dettagliata del team di lavoro proposto e dell'impegno previsto per ogni componente del gruppo, nonché i CV dei singoli componenti evidenziando le eventuali proposte migliorative così come richiesto al criterio di valutazione D “*proposte aggiuntive migliorative*”; il concorrente dovrà presentare al riguardo: una relazione di massimo 8 pagine, intese come facciate, fogli formato A4, scritte, con carattere times new roman 12 e con interlinea singola e i curricula dei professionisti del team. Nel calcolo del numero massimo di facciate non si tiene conto dei CV. La relazione dovrà espressamente indicare le caratteristiche professionali del gruppo di lavoro proposto, evidenziandone l'organizzazione interna, compresa l'interazione ed integrazione tra le professionalità coinvolte. Gli operatori economici potranno integrare il gruppo di lavoro minimo con ulteriori risorse professionali aggiuntive, dando adeguata motivazione circa il valore aggiunto che apportano in relazione ai servizi che dovranno essere realizzati.

Non è dovuto alcun compenso per la presentazione dell'Offerta Tecnica, ne è prevista la restituzione della stessa ai soggetti non aggiudicatari.

17. OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato “*Invia offerta*”, nell'apposito campo “*offerta economica*”, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire la propria offerta economica espressa con % di ribasso unico ed incondizionato che verrà applicato all'importo ribassabile indicato all'art. 3 del presente Disciplinare, utilizzando fino a cinque decimali separati dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo %).

La graduatoria automatica formata da Sintel è rilevante ai fini dell'aggiudicazione e viene calcolata sulla base delle informazioni tecniche ed economiche, indicate dal concorrente ammesso su Sintel.

Saranno ritenute nulle le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificata nel disciplinare tecnico, condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, nonché le offerte prive di sottoscrizione.

Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri della sola impresa Mandataria.

In caso di consorzio dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore autorizzato ai sensi di legge del consorzio.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono invece indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 42 punti** per il punteggio tecnico complessivo ai sensi dell'art. 108, comma 7 del D.lgs. 36/2023. Nel caso in cui il concorrente consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, sarà escluso dalla valutazione dell'offerta economica e quindi dalla gara.

L'offerta tecnica consentirà l'assegnazione di un massimo di 85 punti attribuiti dalla Commissione di aggiudicazione sulla base dei criteri e dei sub-criteri elencati nella sottostante tabella.

Criterio		Sub-criterio			Modalità di valutazione	
Descrizione		Peso	Descrizione	Peso	D/T	
A	Qualità tecnica generale della proposta	15	A.1	Coerenza ed esaustività dell'offerta tecnica in relazione agli obiettivi della gara d'appalto	7	D
			A.2	Coerenza ed efficacia delle azioni proposte in relazione alla varietà dei progetti e degli interlocutori	5	D
			A.3	Qualità dei servizi di reportistica semestrale proposti e delle modalità relazionali con l'Amministrazione	3	D
B	Qualità delle attività proposte per ogni azione richiesta (art.1 del Capitolato speciale d'appalto)	50	B.1	Capacità di impatto dell'analisi normativa e delle relative azioni di comunicazione, informazione e formazione	2	D
			B.2	Qualità, frequenza e grado di dettaglio delle analisi metodologiche della verifica archivistica. Efficacia della reportistica e dei sistemi correttivi messi in atto	5	D
			B.3	Qualità, modalità e grado di dettaglio delle azioni di audit interno. Efficacia della reportistica e dei sistemi correttivi messi in atto	8	D
			B.4	Accuratezza delle verifiche ed efficacia della reportistica e dei sistemi correttivi messi in atto.	5	D
			B.5	Qualità ed innovatività del sistema di raccolta dati e reportistica per il monitoraggio fisico e finanziario	2	D
			B.6	Qualità, frequenza e grado di dettaglio delle verifiche preventive. Efficacia della reportistica e dei sistemi correttivi messi in atto	12	D
			B.7	Grado di efficacia e di tempestività nell'ambito dell'affiancamento Regis	5	D
			B.8	Accuratezza della reportistica di validazione finale. Efficacia e puntualità dell'analisi.	6	D
			B.9	Grado di efficacia e di tempestività	5	D

Criterio		Sub-criterio			Modalità di valutazione	
Descrizione		Peso	Descrizione		Peso	D/T
	Qualità del team di lavoro proposto	10	C.1	Valutazione complessiva dell'esperienza professionale operativa del team di lavoro negli ambiti richiesti	3	D
			C.2	Capacità delle professionalità del team nella sua articolazione, di coprire tutte le competenze necessarie per l'espletamento del servizio	3	D
			C.3	Esperienza dei partecipanti al team di lavoro nello svolgimento di servizi di assistenza a favore della Pubblica Amministrazione, omologhi a quelli oggetto di codesto bando, per misure PNRR	4	D
D	Proposte aggiuntive migliorative incluse nella proposta economica	10	D.1	Qualità e coerenza generale delle proposte migliorative rispetto ai servizi richiesti ed agli obiettivi individuati	3	D
			D.2	Aumento del numero delle analisi effettuate nell'ambito delle verifiche preventive (azione 1.3 e 1.4): - 25% degli interventi per ciascun semestre = 2 punti aggiuntivi - 30% degli interventi per ciascun semestre = 4 punti aggiuntivi Punteggio massimo attribuibile 4 punti	4	T
			D.3	Risorse professionali aggiuntive rispetto al minimo previsto qualificanti il gruppo di lavoro. Per ogni figura aggiuntiva è riconosciuto il seguente punteggio: - n. 2 punti per figura senior aggiuntiva (minimo 100 giornate equivalenti); - n.1 punto per figura junior aggiuntiva (minimo 100 giornate equivalenti). punteggio massimo attribuibile 3 punti	3	T
TOTALE		85	TOTALE		85	

Ai fini della valutazione del team di lavoro, i Curricula dovranno corrispondere a figure professionali in possesso della seguente esperienza:

Figura	CARATTERISTICHE
Capo Progetto	Laureato (laurea ante DM 509/99, laurea specialistica ante dm 270/04, laurea magistrale) con almeno 10 anni di esperienza nell'attività di assistenza tecnica a programmi/progetti europei, inclusa l'attività di supporto al monitoraggio e alla rendicontazione, che assumerà il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro. Tale figura, che dovrà aver ricoperto anche precedenti incarichi nel coordinamento di assistenza tecnica a favore di organizzazioni pubbliche complesse, assumerà l'onere del coordinamento e della supervisione metodologica delle attività, nonché il ruolo di responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'avanzamento del servizio ed il raggiungimento dei risultati.
Esperti senior	Laureati (laurea ante DM 509/99, laurea specialistica ante dm 270/04, laurea magistrale) con almeno 5 anni di esperienza in materia di assistenza tecnica a programmi/progetti finanziati con fondi europei, inclusa competenza specifica nell'attività di verifica e validazione della rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti beneficiari e di supporto agli Audit esterni.
Esperti Junior	Esperienza almeno di 3 anni in materia di assistenza tecnica a programmi/progetti finanziati con fondi europei, inclusa l'attività di supporto al monitoraggio e alla rendicontazione.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio all'offerta tecnica sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$P(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove: P(a) = punteggio assegnato dell'offerta (a);

W_i = punteggio massimo attribuito al requisito (i);

n = numero totale dei requisiti

V(a)_i = coefficienti attribuiti dai commissari all'offerta (a) per il criterio (i).

Così come descritto nei paragrafi precedenti a ciascuno degli elementi qualitativi a cui è assegnato un punteggio discrezionale "D" è attribuito un coefficiente, la base della valutazione discrezionale di ciascun commissario variabile da 0 a 1.

I coefficienti V(a)_i sono determinati sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

In dettaglio i coefficienti V(a)_i con riferimento ai criteri discrezionali sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ogni elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1;
- Per ogni elemento di valutazione sarà poi effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;
- Infine, i valori medi così ottenuti verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti

per ciascun criterio per la determinazione del punteggio dei singoli elementi di valutazione.

La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti V(a)_i per i relativi punteggi determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica.

Con riferimento ad ogni sub-criterio di valutazione discrezionale ciascun commissario esprimerà un giudizio mediante un coefficiente compreso tra 0 e 1 sulla base della seguente scala di valori:

Coefficiente	Criterio motivazionale
0	Assente-Inadeguato
0,2	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1	Eccellente

Non saranno prese in considerazione offerte tecniche che indichino prestazioni inferiori ai livelli minimi indicati nel capitolato. In ogni caso, le offerte dovranno riguardare esclusivamente elementi aggiuntivi e migliorativi rispetto ai livelli minimi previsti dal presente capitolato. Non sono ammesse varianti.

Si fa presente che la Commissione giudicatrice, deputata alla valutazione delle Offerte non potrà desumere, interpretare o comunque incidere sui dati forniti dai Concorrenti; pertanto, anche il semplice errore consistente nell'inserire un elemento richiesto in un capitolo o documento diverso da quello prescritto, oppure l'esposizione di soluzioni alternative alla struttura assegnata dal presente documento, sarà equiparato alla mancanza dell'elemento in questione e condurrà all'attribuzione del punteggio nullo a detto elemento.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato mediante l'applicazione della formula "allo sconto massimo":

$$PE = PE_{max} \times \frac{S_o}{S_{max}}$$

dove:

- S_o = Percentuale offerta dal singolo concorrente
- PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile
- S_{max} = Percentuale più alta offerta in gara

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi (offerta tecnica) e quantitativi (offerta economica), procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio come sopra descritto e la sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica con quello di valutazione dell'offerta economica determinerà il punteggio complessivo ottenuto dal concorrente.

[*Riparametrazione*] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. La riparametrazione verrà applicata dopo le esclusioni dei concorrenti che non hanno raggiunto nella valutazione della loro offerta tecnica la soglia di sbarramento.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo **il giorno 06/02/2025 dalle ore 10.30**. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai Concorrenti tramite la Piattaforma.

Le sedute di gara sia pubbliche che riservate si svolgeranno prevalentemente in videoconferenza da remoto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale, disciplinata dall'art. 107 del Codice e di esercitare tale facoltà dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Nel corso della prima seduta indicata al paragrafo 20, qualora sia data l'applicazione dell'inversione procedimentale, o in altra data e ora comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara, si procede all'apertura delle offerte tecniche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all'articolo 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione

dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **tre giorni** dalla richiesta trasmessa dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La valutazione dell'anomalia sarà effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. 36/2023.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La verifica dell'anomalia potrà essere effettuata in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, le offerte presentino caratteri tali da far dubitare dell'attendibilità e della serietà delle stesse nonché dell'effettiva possibilità del concorrente di eseguire correttamente il contratto alle condizioni proposte.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, eventualmente avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

È sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa il concorrente risultato primo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Qualora non sia data applicazione all'inversione procedimentale il RUP, Nel corso della prima seduta indicata al paragrafo 20, o in altra data e ora comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **Errore.**
L'origine riferimento non è stata trovata..

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, in alternativa l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/23

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nonché nella sottosezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link

https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazionetrasparente/disposizioni_generali/codici_disciplinari.html

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice

in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

È possibile prendere visione dell’informativa trattamento dati personali di persone fisiche denominata "Informativa Appalti 2019" pubblicata sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: <http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informative-dati-personali>.

La Direttrice del Dipartimento Appalti e Contratti

Dott.ssa Liana Bavaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati:

- Allegato A) – Domanda di partecipazione
- Allegato B) – Patto d’integrità
- Allegato C) – dichiarazione in caso di consorziate esecutrici
- Allegato D) – dichiarazione in caso di avvalimento da parte dell’ausiliaria
- e-DGUE;
- Documento “*Modalità tecniche di utilizzo*” della Piattaforma Sintel, scaricabile dal sito di Aria spa <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home> (Strumenti di supporto – Guide e Manuali)